

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO
C.S.A. N. 1/16

Avv. Simona Filippone
Avv. Antonella Manni
Avv. Cristiana Spadaro
Paola Gatta

Presidente
Componente
Componente
Segretario

La Corte Sportiva d'Appello

Visto

il reclamo ex artt. 41 e 48 undecies del Regolamento di Giustizia proposto dall'Asa Fashion Gia.Man. Dance avverso il Comunicato Ufficiale Giudice Sportivo n. 25/16;

Preso atto

della richiesta di sospensiva ivi formulata nonché della ulteriore richiesta di ostensione della copia dei documenti relativi al primo grado di giudizio;

Rilevato

che le ragioni sulle quali si fonda la richiesta di sospensiva appaiono fondate. Che in particolare appare condivisibile la censura mossa in relazione all'impossibilità di ricondurre all'Asa organizzatrice - sia pure a titolo di responsabilità oggettiva - eventuali violazioni poste in essere non dai propri tesserati, ma da direttori ed ufficiali di gara non designati dall'Asa organizzatrice;

Ritenuta

pertanto, la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* stante l'entità della sanzione comminata all'Asa ,

PTM

ACCOGLIE

La richiesta di sospensiva formulata, e manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti di cui all'art. 48 undecies comma 2, riservando all'esito dell'integrazione dei motivi di appello la fissazione della data di udienza.

Roma, 6 aprile 2016

Il Segretario

Paola Gatta



Il Presidente

Avv. Simona Filippone

